



Deliberazione Giunta Regionale n. 747 del 16/12/2015

Dipartimento 53 - Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Approvazione Disegno di Legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Rosa Angelo + 5 c/Regione Campania. Prat. Adv.ra n. 7021/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 186.334,96. Riconoscimento debiti fuori bilancio

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16/02/2010, i sigg. Rosa Angelo , Romano Anastasia , Falcone Rosa ,Adamo Anna , De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa esondazione fiume Sarno tra il 26 e il 28 dicembre 2004.
- b. che con sentenza n. 1067/15 del 02/02/2015 depositata in cancelleria il 03/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa , € 7.700,00 a Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (09/01/2003) fino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 2.051,30 per spese (€ 1.533,30 per rimborso anticipo spese di CTU), ed € 11.064,00 per competenze oltre IVA e CPA sul dovuto;
- c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 282434 del 23/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione e alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza;
- d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 372109 del 28/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza
- e. che sono quantificate le spese di CTU in € 1.533,30 pagata dall'avv.to Fabio D'Auria in qualità di difensore anticipatario e che si procederà nell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio omettendo di indicare le spese di registrazione per le quali non sono noti gli importi;

RILEVATO

- f. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 168.139,96 di cui € 117.600,00 per sorta capitale, € 21.638,40 per rivalutazione monetaria, €28.678,41 per interessi dal 28/12/2004 sino alla data della sentenza (02/02/2015) ed € 223,15 per interessi nella misura legale calcolati dal 03/02/2015 sino alla data del 31/05/2015 (totale interessi € 28.901,56).
- g. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n.1067/15 del 02/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli ammontano nella misura di complessivi € 18.195,00, di cui € 12.723,60 per competenze , € 508,94 per C.P.A. (4%), € 2.911,16 per IVA come per legge, € 2.051,30 per esborsi (di cui € 1.533,30 per CTU) con attribuzione agli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria;
- h. che tale debito, complessivamente pari ad € 186.334,96 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 1067/15 del 02/02/2015 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- i. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 186.334,96 in esecuzione della sentenza n. 1067/15 del 02/02 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- j. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- k. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- l. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- m. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: *"Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale"*, ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- n. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
- o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 ;
- p. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- q. che con DGR n.220 del 5/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e *"Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- r. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

- s. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 186.334,96 a favore di:

Rosa Angelo	RSOGL47B06I483J	€ 35.744,04
Romano Anastasia	RMNNTS71L69I483K	€ 28.023,32
Adamo Anna	DMANNA43R56A294M	€ 11.009,17
Falcone Rosa	FLCRSO31A61I483P	€ 33.170,46
De Vivo Carmine	DVVCMN577L08I483Q	€ 43.750,71
Adamo Carmelina		€ 16.442,26
Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	DRANTN34E30I483R DRAFBA69M02C129Y DRAVLR72R52C129Z	€ 18.195,00

- t. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €186.334,96 in esecuzione della sentenza 1067/15 del 02/02/2015 del T.R.A.P di Napoli ai sensi dell'art.47, comma 3,L.R. 7/02, e dell'art 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

- u. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che *“qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta”*.
- v. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;
- w. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 186.334,96 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla missione 20 – programma 01 – titolo 1 rientrante nella competenza della direzione generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla missione 08 – programma 01 – titolo 1 di competenza della direzione generale per i LL.PP. e la protezione civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor- renti	Peri- metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	-186.334,96
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 157.433,40
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 28.901,56

- x. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,
- y. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 186.334,96 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- z. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 186.334,96 sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- aa. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- bb. che alla presente deliberazione sono allegate n.7 schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
- d. la DGR n. 47 del 09/02/2015
- e. la DGR n. 220 del 5/05/2015
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la sentenza n. 1067 del 2/02/2015 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- h. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- i. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- j. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- k. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- l. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;
- m. la DGR n.173 del 03/04/2015;
- n. la DGR n.215 del 21/04/2015;
- o. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n.prot.2015-11435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale in esecuzione della sentenza n.1067/15 del 02/02/2015 del T.R.A.P di Napoli ai sensi dell'art. 47 , comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 186.334,96 a favore di:

Rosa Angelo	RSOGL47B06I483J	€ 35.744,04
Romano Anastasia	RMNNTS71L69I483K	€ 28.023,32
Adamo Anna	DMANNA43R56A294M	€ 11.009,17
Falcone Rosa	FLCRSO31A61I483P	€ 33.170,46
De Vivo Carmine	DVVCMN577L08I483Q	€ 43.750,71
Adamo Carmelina		€ 16.442,26
Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	DRANTN34E30I483R DRAFBA69M02C129Y DRAVLR72R52C129Z	€ 18.195,00

2. di allegare le n.7 schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 186.334,96 da incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor- renti	Peri- metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 186.334,96

182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 157.433,40
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 28.901,56

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 186.334,96 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 186.334,96 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR nn.173/2015, n. 215/2015 e 332/2015;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 7.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;
 - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°1 del 3/06/2015

**Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile**

Prat. Adv.ra n. CC 7021/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1067 del 2/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0282434 del 23/04/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signor Rosa Angelo (c.f. RSO NGL 47B06 I483J) nato il 06/02/1947 a Scafati (SA) ed ivi residente in via Dante Alighieri,255.

Oggetto della spesa

Sentenza n...1067 del 2/02/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19/02/2010 i sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Con sentenza n. 1067 del 2/02/2015 depositata in cancelleria il 3/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania , al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa Angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa , € 7.700,00 ad Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (28/12/2004) fino alla data della sentenza (02/02/2015) oltre agli interessi al tasso legale codistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in €

518,00 per spese ed € 11.064,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

e con nota n. prot. 0282434 del 23/04/2015 ha tr

PARTE I



Atti della Regione

D

Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2015,0019641 del 14/01/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in sentenza.

Dall'esame della sentenza n. 1067 del 02/02/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Rosa Angelo ammonta a complessivi € 35.744,04 (trentacinquemilasettecentoquarantaquattro/04), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 25.000,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 4.600,00
	A3	Interessi dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 6.096,60
	A4	Interessi dal 03/02/2015 al 31/05/2015 € 47,44
TOTALE DANNO		€ 35.744,04

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n.1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1067 del 16/09/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
- che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 35.744,04 (trentacinquemilasettecentoquarantaquattro/04), a favore di Rosa Angelo.

Allega la seguente documentazione:

Salerno, 3/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°2 del 3/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. CC7021/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1067 del 2/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0282434 del 23/04/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signora Romano Anastasia (c.f. RMN NTS 71L69 I438K) nata il 29/07/1971 a Scafati (SA) ed ivi residente in via Pizzone Salice, 21..

Oggetto della spesa

Sentenza n...1067 del 2/02/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19/02/2010 i sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Con sentenza n. 1067 del 2/02/2015 depositata in cancelleria il 3/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania, al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa Angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa, € 7.700,00 ad Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (28/12/2004) fino alla data della sentenza (02/02/2015) oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.064,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di C.T.U., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0282434 del 23/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD
 BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile
 prot. n. 2015,0019641 del 14/01/2015 nel cor PARTE I Atti della Regione
 procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7
 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati
 Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di
 indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di
 lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come
 liquidate in sentenza.
 Dall'esame della sentenza n. 1067 del 02/02/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Romano
 Anastasia ammonta a complessivi € 28.023,32 (ventottomilaventitre/32), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 19.600,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 3.606,40
	A3	Interessi dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 4.779,73
	A4	Interessi dal 03/02/2015 al 31/05/2015 € 37,19
TOTALE DANNO		€ 28.023,32

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n.1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1067 del 16/09/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
- che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 28.023,32 (ventottomilaventitre/32), a favore di Romano Anastasia.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

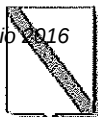
t.n. 2015/372109 del 28/05/2015 inviata agli avvocati D'Auria:
n. 4 del 25 Gennaio 2016

PARTI I

Atti della Regione

Salerno, 3/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°3 del 3/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. CC7021/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1067 del 2/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0282434 del 23/04/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signora Adamo Anna (c.f. DMA NNA 43R56 A294M) nata il 16/10/1943 a Scafati (SA) ed ivi residente in via Statale, 51..

Oggetto della spesa

Sentenza n...1067 del 2/02/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19/02/2010 i sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Con sentenza n. 1067 del 2/02/2015 depositata in cancelleria il 3/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania, al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa Angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa, € 7.700,00 ad Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (28/12/2004) fino alla data della sentenza (02/02/2015) oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.064,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di C.T.U., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0282434 del 23/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD
 BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile
 prot. n. 2015,0019641 del 14/01/2015 nel cor PARTE I Atti della Regione
 procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7
 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati
 Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di
 indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di
 lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come
 liquidate in sentenza.
 Dall'esame della sentenza n. 1067 del 02/02/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Adamo
 Anna ammonta a complessivi € 11.009,17 (undicimilanove/17), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 7.700,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 1.416,80
	A3	Interessi dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 1.877,76
	A4	Interessi dal 03/02/2015 al 31/05/2015 € 14,61
TOTALE DANNO		€ 11.009,17

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n.1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1067 del 16/09/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
- che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 11.009,17 (undicimilanove/17), a favore di Adamo Anna

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

t.n. 2015.0372109 del 28/05/2015 inviata agli avvocati D'Auria

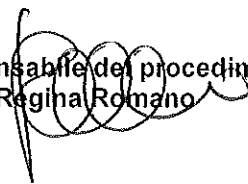
n. 4 del 25 Gennaio 2016

PARTE I

Atti della Regione

Salerno, 3/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°4 del 3/06/2015

**Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile**

Prat. Adv.ra n. CC7021/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1067 del 2/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0282434 del 23/04/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signora Falcone Rosa (c.f. FLC RSO 31A61 I483P) nata il 22/01/1931 a Scafati (SA) ed ivi residente in via Fosso dei Bagni, 31.

Oggetto della spesa

Sentenza n...1067 del 2/02/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19/02/2010 i sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Con sentenza n. 1067 del 2/02/2015 depositata in cancelleria il 3/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania, al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa Angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa, € 7.700,00 ad Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (28/12/2004) fino alla data della sentenza (02/02/2015) oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.064,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di C.T.U., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0282434 del 23/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD
 BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile
 prot. n. 2015,0019641 del 14/01/2015 nel cui Atto della Regione
 procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7
 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati
 Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di
 indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di
 lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come
 liquidate in sentenza.

Dall'esame della sentenza n. 1067 del 02/02/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Falcone
 Rosa ammonta a complessivi € 33.170,46 (trentatremilacentosettanta/46), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 23.200,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 4.268,80
	A3	Interessi dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 5.657,64
	A4	Interessi dal 03/02/2015 al 31/05/2015 € 44,02
TOTALE DANNO		€ 33.170,46

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n.1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1067 del 16/09/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
- che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 33.170,46 (trentatremilacentosettanta/46), a favore di Falcone Rosa

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2015.0372109 del 28/05/2015 inviata agli avvocati D'Auria:
n. 4 del 25 Gennaio 2016

PARTI I  Atti della Regione

Salerno, 3/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°5 del 3/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. CC7021/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1067 del 2/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0282434 del 23/04/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signor De Vivo Carmine (c.f. DVV CMN 57L08 I483Q) nato l' 8/07/57 a Scafati (SA) ed ivi residente in via A. Manzoni, Viale Samengo,18.

Oggetto della spesa

Sentenza n...1067 del 2/02/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19/02/2010 i sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Con sentenza n. 1067 del 2/02/2015 depositata in cancelleria il 3/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania , al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa Angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa , € 7.700,00 ad Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (28/12/2004) fino alla data della sentenza (02/02/2015) oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.064,00 per competenze, oltre IVA , CPA e spese generali come per legge, oltre spese di C.T.U., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0282434 del 23/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD
 BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile
 prot. n. 2015,0019641 del 14/01/2015 nel cor PARTE I Atti della Regione
 procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7
 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati
 Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di
 indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di
 lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come
 liquidate in sentenza.
 Dall'esame della sentenza n. 1067 del 02/02/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di De Vivo
 Carmine ammonta a complessivi € **43.750,71** (quarantatremilasettecentocinquanta/71), e risulta essere
 così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 30.600,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 5.630,40
	A3	Interessi dal 28/12/2004 al 02/02/2015 € 7.462,24
	A4	Interessi dal 03/02/2015 al 31/05/2015 € 58,07
TOTALE DANNO		€ 43.750,71

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n.1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1067 del 16/09/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
- che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € **43.750,71** (quarantatremilasettecentocinquanta/71) , a favore di De Vivo Carmine.

Allega la seguente documentazione:

Salerno, 3/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°6 del 3/06/2015

**Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile**

Prat. Adv.ra n. CC7021/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1067 del 2/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0282434 del 23/04/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signora Adamo Carmelina nata lil 6/12/1947 a Scafati (SA) ed ivi residente in via Dante Alighieri, 120.

Oggetto della spesa

Sentenza n...1067 del 2/02/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19/02/2010 i sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Con sentenza n. 1067 del 2/02/2015 depositata in cancelleria il 3/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania , al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa Angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa , € 7.700,00 ad Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (28/12/2004) fino alla data della sentenza (02/02/2015) oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.064,00 per competenze, oltre IVA , CPA e spese generali come per legge, oltre spese di C.T.U., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 3

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0282434 del 23/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile prot. n. 2015,004/9844 del 10/01/2015 nel cui procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 7 della Legge n. 7 del 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in sentenza.

Dall'esame della sentenza n. 1067 del 02/02/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Adamo Carmelina ammonta a complessivi € 16.442,26 (sedicimilaquattrocentoquarantadue/26), e risulta essere così costituito:

A DANNO		
A1	Sorta capitale	€ 11.500,00
A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/02/2015	€ 2.116,00
A3	Interessi dal 28/12/2004 al 02/02/2015	€ 2.804,44
A4	Interessi dal 03/02/2015 al 31/05/2015	€ 21,82
TOTALE DANNO		€ 16.442,26

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n.1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1067 del 16/09/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
- che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 16.442,26 (sedicimilaquattrocentoquarantadue/26), a favore di Adamo Carmelina..

Allega la seguente documentazione:

Salerno, 3/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°7 del 3/06/2015

**Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile**

Prat. Avv.ra n. CC7021/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1067 del 2/02/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0282434 del 23/04/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R, Fabio D'Auria c.f. DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z

Oggetto della spesa

Sentenza n...1067 del 2/02/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1067 del 2/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 19/02/2010 i sigg.ri Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura dell'argine sinistro del fiume Sarno verificatasi tra il 26 e 28 dicembre 2004.

Con sentenza n. 1067 del 2/02/2015 depositata in cancelleria il 3/03/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania, al pagamento delle seguenti somme: € 25.000,00 a Rosa Angelo, € 19.600,00 a Romano Anastasia, € 23.200,00 a Falcone Rosa, € 7.700,00 ad Adamo Anna, € 30.600,00 a De Vivo Carmine, € 11.500,00 a Adamo Carmelina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (28/12/2004) fino alla data della sentenza (02/02/2015) oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 518,00 per spese ed € 11.064,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di C.T.U., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 3

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0282434 del 23/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile prot. n. 2015.0019641 del 14/01/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter di riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in sentenza.

Dall'esame della sentenza n. 1067 del 02/02/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore degli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria ammonta a complessivi € 18.195,00 (diciottomilacentonovantacinquemila/00), e risulta essere così costituito:

competenze	€ 11.064,00
rimborso spese forfetario (15%)	€ 1.659,60
Totale 1	€ 12.723,60
Cassa 4%	€ 508,94
Totale 2	€ 13.232,54
Iva 22 %	€ 2.911,16
spese da sentenza	€ 518,00
Altre spese (CTU)	€ 1.533,30
totale lordo	€ 18.195,00
ritenuta	-€ 2.544,72
totale netto	€ 15.650,28

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n.1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1067 del 16/09/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
- che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 18.195,00 (diciottomilacentonovantacinque/00) , a favore degli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1067 del 02/02/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

t.n. 2015.372109 del 28/05/2015 inviata agli

PARTE I

Atti della Regione

Salerno, 3/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile

60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0282434 23/04/2015 14,09
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...

Classifica : 4.



N° Prat. 7021/09 C.C.

Oggetto: Giudizio Rosa Angelo + 5 c/Regione Campa-
nia- Trasmissione sentenza n.1067-15 resa dal Trap di
Napoli

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza per trasmettere la sentenza defini-
tiva del giudizio in oggetto con la quale il Trap ha accolto la domanda proposta da parte
ricorrente.

Questa Avvocatura, alla stregua del parere dell'avvocato incaricato, non pro-
porrà appello salvo diverso avviso di codesto ufficio.

Il Dirigente della UOD 60-01-05
Avv.Lidia Buondonno

ad

Viso

L'Avvocato Capo
avv.Maria d'Ella

REGIONE CAMPANIA SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	12 MAG. 2015
DATA DI CARICO	12 MAG. 2015
ASSIGNAZIONE	
Serv.	01 02 03 04
Pos.ni	P.O. P.R. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	Rosario
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

A separate
Anno Galati
15/05/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 28/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.2.2015 e vertente

T R A

1) Rosa Angelo, nato Scafati il 06/02/1947, ivi res.te alla via Dante Alighieri, 255 (CF: RSONGL47B06I483J); 2) Romano Anastasia, nata a Scafati il 29/07/1971, ivi res.te in via Pizzone Salice, 21 (CF: RMN NTS 71L69 I483K); 3) Falcone Rosa, nata a Scafati il 22/1/1931 ivi res.te alla via Fosso dei Bagni, 38 (CF: FLCRSO31A61I483P); 4) Adamo Anna, nata a Scafati il 16/10/1943, res.te a Scafati in via Statale, 51 (CF: DMANNA43R56A294M); 5) De Vivo Carmine, nato a Scafati l'8/07/1957 e residente in Scafati alla via A. Manzoni, V.le Samengo, 18 (CF: DVV CMN 57L08 I483Q); 6) Adamo Carmelina nata a Scafati il 6/12/1947 e res.te in Scafati alla via Dante Alighieri, 120, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, giusta procura a margine del ricorso e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla piazza Garibaldi 80, presso l'avv.to Alessandro Basile

- RICORRENTI -

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia, 81, pal. Regione, in forza di procura gen. ad lites, e delibera, in atti

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.3.2014 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: *“Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ad ognuno dei ricorrenti i danni subiti nella misura accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Giuseppe Bellone con la sua relazione di perizia, riferiti alla data del 28.02.2005 – data di fine coltivazione, come indicato dal CTU - e precisamente in favore di:*

- 1) Rosa Angelo: € 27.826,47;*
- 2) Romano Anastasia: € 21.842,83;*
- 3) Falcone Rosa: € 25.849,31;*
- 4) Adamo Anna: € 8.698,33;*
- 5) De Vivo Carmine: € 34.151,58;*
- 6) Adamo Carmelina: € 12.811,32;*

oltre, per tutti, danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia.

Per tutti con rivalutazione ISTAT ed interessi dal 28.02.2005 (data della fine della coltivazione, come indicato dal CTU nella sua relazione) fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese ed onorari, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50% e spese di CTU, il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatari”;

per la Regione: rigettarsi tutte le avverse domande, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, cui si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato ex art. 176 RD 1775/1933 il 19 febbraio 2010 alla Regione Campania, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, assumendo di essere tutti proprietari o coltivatori diretti - a diverso titolo - di terreni, nonchè proprietari o comunque possessori a diverso titolo di fabbricati, siti in Scafati (SA), indicati in ricorso e catastalmente censiti nei fogli n. 29 e n. 33 del comune di Scafati, salvo il fondo di proprietà di Adamo Carmelina, censito nel foglio n. 29, come dettagliatamente identificati nella perizia di parte redatta dal CTP dott. agronomo Pasquale Sorrentino, deducevano che: *“<<detti terreni, ubicati in prossimità del fiume Sarno e coltivati ad ortaggi pregiati anche in serra, piante ornamentali, fiori e frutteti, in uno ai manufatti insistenti sugli stessi ed ai fabbricati innanzi richiamati, il giorno 26 dicembre 2004, in seguito alla rottura del fatiscante argine sinistro del fiume Sarno, furono letteralmente sommersi da acqua, melma e detriti, provenienti dal citato corso d'acqua e comunque trasportati dalle sue acque, anche attraverso la canalizzazione negli alvei presenti sul territorio; l'inondazione causò ingenti danni agli istanti, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto ed il gravissimo*

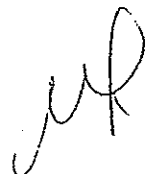
danneggiamento delle serre, delle piante, dei fiori e degli alberi da frutta, con il deposito sui terreni di enormi quantità di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; allo stesso modo si verificò il danneggiamento dei fabbricati, dei manufatti e di ogni altra cosa all'epoca insistente e conservata sugli immobili per cui è causa; successivamente all'allagamento si rese necessaria un'approfondita e laboriosa bonifica degli immobili de quibus che durò parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti; il fiume Sarno, versa da anni in stato di totale abbandono ed è per ciò sempre intasato da vegetazione spontanea, melma ed altri materiali che hanno provocato in alcuni punti, come in prossimità della rottura che ci interessa, notevoli restringimenti della sezione dell'alveo stesso; la responsabilità dell'accaduto è sicuramente da imputarsi alla Regione Campania cui spetta la manutenzione straordinaria ed ordinaria, custodia, sorveglianza ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del fiume Sarno e dei suoi fatiscanti argini>>.

Tanto premesso, i ricorrenti adivano questo giudice, evocando in giudizio il suddetto ente, imputando allo stesso la omessa manutenzione degli alvei e degli argini del fiume Sarno, e chiedevano il risarcimento dei danni subiti, quantificati dal c.t.p. come di seguito: -ditta Rosa Angelo danni per euro 59.721,92; -ditta Romano Anastasia danni per euro 42.013,63; -ditta Falcone Rosa danni per euro 47.857,07; -ditta Adamo Anna danni per euro 17.610,11; -ditta De Vivo Carmine danni per euro 63.470,03; -ditta Adamo Carmelina danni per euro 24.878,59.

Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la prescrizione, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, allegando tra l'altro la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione e deducendo che la tracimazione sarebbe stata propiziata da eccezionali eventi piovosi che avrebbero repentinamente alterato il decorso delle acque.

Ammissa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale (a firma del dott. agronomo Giuseppe Bellone), mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione, la causa passava in decisione.

Con sentenza non definitiva resa il 18.2.2013 (n. 28/2013) il collegio rigettava la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione, riteneva sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima, reputava necessario, ai fini della decisione sul merito, svolgere ulteriori accertamenti tecnici, avvalendosi quale c.t.u. di un ingegnere idraulico, onde stabilire se l'inondazione di cui è causa fosse imputabile ad un evento meteorico di carattere eccezionale ed accertare se, in condizioni di efficienza, il fiume ed i canali adduttori sarebbero stati in grado



di assorbire una portata di piena corrispondente a quella prodotta dall'altezza di pioggia che si è avuta tra il 26 ed il 28 dicembre 2004.

Pertanto, con separata ordinanza resa in pari data, il collegio rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, per il conferimento dell'incarico al designato consulente tecnico, disponendo che questi: *<<sulla base degli atti e dei documenti di causa o da richiedere alle parti e svolte le indagini e le ricerche, anche specialistiche, del caso, voglia: computare la portata dell'onda di piena dell'evento di cui è causa alla stregua dell'altezza di pioggia registrata in quei giorni (oltre che il tempo di ritorno dell'evento meteorico); calcolare la portata di piena al colmo del corso d'acqua de quo e dei canali adduttori (tenuto conto del bacino sotteso alla sezione di chiusura), sia in condizioni di efficienza, sia nelle condizioni di fatto in cui versavano all'epoca dell'evento, con i relativi tempi di ritorno; verificare a quale distanza dagli argini siano state poste le opere e le colture danneggiate e se ed in che misura l'eventuale violazione delle norme sulle distanze possa aver influito sull'evento dannoso denunziato>>.*

Officiato, in qualità di consulente tecnico, prima l'ing. Maurizio Giugni e, dimessosi quest'ultimo, l'ing. Luigi Adamo, espletata la nuova c.t.u., depositata il 27.2.2014 la relazione di stima, all'udienza del 13.3.2014 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa per la discussione all'udienza collegiale del 2.2.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo il lungo iter processuale, sopra descritto, conseguente alla necessità di svolgere complessi accertamenti tecnici, oltre tutto a distanza di anni dall'evento (considerato che il giudizio è stato instaurato a poco meno di cinque anni dall'esondazione), rimangono ancora sottoposte alla decisione di questo T.R.A.P. le domande dei ricorrenti volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell'ente evocato in giudizio e la quantificazione dei danni.

Invano, pertanto, la Regione ripropone al collegio questioni preliminari (in ordine alla legittimazione, alla prescrizione, etc.) sulle quali con la precedente sentenza non definitiva questo giudice si è già pronunciato.

Dalla documentazione in atti, anche fotografica, dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale e dagli accertamenti espletati dai consulenti tecnici di ufficio è emerso che nel dicembre del 2004, in più giorni, tra il 26 ed il 28, in occasione di piogge di rilevante intensità, il fiume Sarno e i suoi adduttori sono esondati, invadendo, tra l'altro, le proprietà dei ricorrenti.

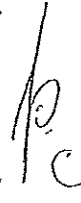
Al riguardo il primo c.t.u., dott. Bellone, nella sua relazione ha riferito che: *<<a seguito delle notizie assunte sia presso l'Ufficio di Protezione civile del Comune di Scafati (Allegato n. 1) sia presso il locale Corpo di Polizia Municipale è risultato che l'esondazione di che trattasi, verificatasi il 26/12/2004, è stata*

di ampia portata ed ha coinvolto, tra l'altra, anche la località "Fosso dei Bagni" ove risultano ubicate le aziende agricole dei Ricorrenti. L'esondazione stessa che si è determinata a seguito della tracimazione, sia del fiume Sarno sia dei suoi canali adduttori, ha causato l'inondazione di vaste aree agricole ed extra agricole del comune di Scafati. Per quanto attiene alle aree agricole coinvolte, va rilevato che risultano essersi verificati danni consistenti alle coltivazioni in atto ed ai terreni allagati, per l'azione asfittica delle acque stagnanti sui suoli per un lungo periodo e per l'apporto di sostanze varie, anche inquinanti, trasportate dalle acque stesse>> (pagg. 4-5).

In ordine alla dinamica ed alla portata dell'evento anche il secondo c.t.u., ing. Adamo, più specificamente ha evidenziato che <<in data 26-27-28 dicembre 2004, in Scafati, a seguito di un evento piovoso che ha interessato geograficamente il territorio del bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto il giorno 26 dicembre 2004, si è verificato nelle aree periferiche e rurali del suddetto comune prospicienti il fiume Sarno (in particolare all'altezza del tronco dell'asta fluviale delimitato a monte dalla confluenza dell'alveo comune nocerino e a valle dalla traversa di Scafati) un'inondazione a seguito del transito nell'alveo dell'asta fluviale addietro emarginata della onda di piena correlata al summenzionato evento meteorico. L'inondazione, che in generale ha interessato sia i terreni prospicienti il suddetto tratto dell'asta fluviale sulla sinistra che sulla destra, stando agli atti processuali, è avvenuta in sinistra idraulica (ossia sui terreni che sono ubicati più o meno a sud del fiume) a causa della rottura della cresta dell'argine (sinistro), ove a seguito del cedimento del paramento (presumibilmente) esterno dell'argine (sulle cui cause non è possibile oramai risalire a distanza di così tanto tempo tenuto conto le riparazioni e i rimaneggiamenti che nel tempo l'argine stesso ha subito) si sarebbe formato una sorta di luce stramazzone (tipo sfioratore laterale) di circa una decina di metri di lunghezza (dimensione ricavata approssimativamente sulla base dell'intervento di ripristino sull'argine eseguito con cassoni di calcestruzzo rinvenuto in occasione dei sopralluoghi peritali) con soglia di sfioro ovviamente sottoposta al pelo libero della corrente in fase di piena in quel momento transitante negli argini e formazione quindi al di sopra della stessa di una vena effluente riversatasi nelle campagne circostanti determinandone l'inondazione. A seguito dell'evento, che comportava l'allagamento delle campagne prospicienti gli argini fluviali, prevalentemente occupate da insediamenti agricoli dediti prevalentemente a colture estensive di tipo ortivo caratteristiche dell'area rurale periurbana a sud di Scafati, si verificavano appunto danni a diverse attività di fondi localizzati se non proprio a margine dell'asta fluviale, a distanza da quest'ultima comunque non ragguardevole (massimo qualche centinaio di metri)>> (pagg. 3-4).

La Regione sostiene di non essere responsabile, dovendosi escludere il nesso di causalità tra una presunta condotta manutentiva omissiva dell'opera idraulica e l'evento dannoso, in quanto l'esondazione del fiume Sarno dei giorni 26-28 dicembre 2004 sarebbe stata provocata da

piogge connotate del carattere dell'eccezionalità che si abbatterono sul territorio della Provincia di Salerno in quei giorni.

Ad avviso della resistente, l'eccezionalità delle piogge sarebbe dimostrata dal fatto che, in conseguenza di tale evento e su proposta della Regione Campania, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 26.4.2005, pubblicato nella G.U. n. 108 del 11.5.2005, ha decretato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 26 al 28 dicembre nella Provincia di Salerno in generale e in particolare nel territorio dei comuni di Scafati e Angri, dove ricadono i fondi dei ricorrenti (cfr. il decreto in atti). Inoltre, ha segnalato che dalla stazione pluviometrica di San Marzano sul Sarno sono stati complessivamente registrati, nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2004, ben 154 mm di pioggia a fronte di una media giornaliera, riferita agli anni precedenti (1999-2003) di appena 2 mm. (dati del Centro Agrometeorologico Regionale) (cfr. la documentazione versata agli atti e allegata alla relazione del c.t.u.). Ancora ha dedotto che in giudizi aventi ad oggetto gli stessi eventi meteorici, già definiti da questa Autorità Giudiziaria, il c.t.u. ha riconosciuto che *<<le precipitazioni avutesi nei giorni 26 – 27 e 28 dall'analisi dei percentili sono da considerarsi sicuramente eccezionali per la quasi totalità delle stazioni pluviometriche>>* e che anche questo T.R.A.P., in altre cause concernenti gli eventi in questione, si è già espresso in merito, *<<riconoscendo, anche sulla scorta di indagini peritali, il carattere eccezionale degli eventi, tale da escludere ogni nesso di causalità con presunti comportamenti omissivi della convenuta. Si veda, per tutti, la sentenza n. 31/2012 allegata RODOC c/ R. C. R.G. 88/2008>>*. 

In ordine a tale questione non risultano dirimenti i dati riferiti dal primo c.t.u., il quale – sulla scorta di parziali dati pluviometrici (relativi solo all'ultimo quinquennio) – ha segnalato che *<<alla luce dei dati pluviometrici forniti dal CEMPID (Allegato n. 2) e riguardanti n. 4 Stazioni di rilevamento, dislocate nel bacino idrografico del fiume Sarno, si rileva che, nella detta area e nel periodo dal 26 al 28 dicembre 2004, le piogge più consistenti si sono verificate, in realtà, solo il giorno 26 dicembre 2004>>*; che *<<prendendo in considerazione i valori massimi di pioggia, rilevati dalle diverse Stazioni, e confrontati con quelli che, le stesse apparecchiature, hanno registrato nel quinquennio precedente, nelle aree di rispettiva pertinenza, si può concludere che l'entità della pioggia non può ritenersi eccezionale, ma certamente molto consistente>>*; che *<<dall'esame degli stessi dati, si rileva anche che, nel quinquennio 2002-2006, sono sempre stati rilevati dei dati pluviometrici giornalieri che superano quelli registrati per il periodo interessato dalla consulenza. Soltanto per la stazione di Sarno, il valore di pioggia complessivamente caduta nel giorno 26/12/2004 (79,4 mm/24h) risulta lievemente maggiore dell'analogo dato riferito al periodo 2000-2003 (76,6 mm/24h verificatosi nell'anno 2000)>>*. 

I suddetti accertamenti non risultano evidentemente esaustivi, occorrendo, infatti, al fine di stabilire se l'inondazione di cui è causa sia imputabile ad un evento meteorico di carattere eccezionale, accertare se, in condizioni di efficienza, il fiume ed i canali adduttori sarebbero stati in grado di assorbire una portata di piena corrispondente a quella prodotta dall'altezza di pioggia che si è avuta tra il 26 ed il 28 dicembre 2004.

All'uopo, occorre computare la portata dell'onda di piena dell'evento di cui è causa alla stregua dell'altezza di pioggia registrata in quei giorni (oltre che il tempo di ritorno dell'evento meteorico) e calcolare la portata di piena al colmo del corso d'acqua *de quo* e dei canali adduttori (tenuto conto del bacino sotteso alla sezione di chiusura), sia in condizioni di efficienza, sia nelle condizioni di fatto in cui versavano all'epoca dell'evento, con i relativi tempi di ritorno.

Inoltre, considerato che alcuni dei fondi attorei sono risultati limitrofi al corso d'acqua, occorre verificare a che distanza dagli argini siano state poste le opere e le colture danneggiate e se ed in che misura l'eventuale violazione delle norme sulle distanze possa aver influito sull'evento dannoso denunciato.

Ebbene, al riguardo il secondo c.t.u. ha riferito in sintesi: - che *<<la pioggia registratasi sul territorio di Scafati (o meglio sull'intero territorio del Bacino Idrografico del Fiume Sarno da cui sono discesi gli allagamenti oggetto del contendere) in occasione delle esondazioni di cui è causa, è un evento meteorico cui è associabile, per confronto con le curve di probabilità pluviometrica definite per il bacini del Sarno nel Rapporto V/API Campania del GNDICI-CNR (Gruppo Nazionale Difese Catastrofi Idrogeologiche-Consiglio nazionale delle Ricerche) un periodo di ritorno stimato di circa 3 anni>>*; - che *<<analogamente, la portata al colmo di piena idrologica calcolata mediante il modello di trasformazione afflussi-deflussi per il bacino sotteso alla sezione di chiusura individuata sull'asta fluviale del Sarno all'altezza delle aree inondate, ha un valore tale che, per confronto con le portate idrologiche calcolate col metodo V/API per una sezione assai prossima a quella di interesse nello studio idraulico del Fiume Sarno, ha anch'essa un periodo di ritorno basso, pari a circa 2 anni, nel caso in cui si stimi tale portata considerando come afflusso sul bacino una pioggia media equivalente di intensità costante, e a circa 3 anni nell'ipotesi di afflusso come da evento meteorico dell'epoca di intensità variabile temporalmente>>* (pagg. 78 e ss.).

Inoltre, pur con gli evidenti margini di incertezza – discendenti dal tempo trascorso dall'evento – il c.t.u. ha calcolato, per il tronco del fiume Sarno a valle della confluenza dell'alveo Comune Nocerino, per il Fiume Sarno a monte della suddetta confluenza, per l'Alveo Comune Nocerino (che rappresenta il maggiore degli affluenti del Sarno) e per gli altri

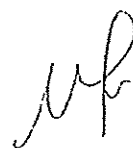
mf 7

tre affluenti principali del Sarno (Rio San Marino, Acqua della Foce, Acqua del Palazzo), le portate di piena nelle condizioni di fatto in cui versavano i tronchi d'alveo in occasione dell'evento meteorico di cui è causa (cfr. la tabella riepilogativa a pagg. 80-81) e le portate di piena che dovrebbero poter defluire nei suddetti tronchi d'alveo in condizioni di efficienza (intese sia come la massima capacità di deflusso che il tronco d'alveo dovrebbe garantire nella sua configurazione naturale, sia come la capacità di deflusso che dovrebbe possedere il tronco d'alveo per poter smaltire, all'interno della propria sede, senza fuoriuscita dal letto dell'alveo e allagamento delle campagne adiacenti, la portata di piena idrologica "ordinaria" per un periodo di ritorno di 5 anni, come previsto nell'allegato B delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino) (cfr. la tabella a pag. 82). Dal confronto di tali dati emerge che, solo se tenuto in condizioni di efficienza secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino, il fiume sarebbe stato in grado di contenere la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico. Ad esempio, la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico, relativamente al fiume Sarno a valle della confluenza con l'Alveo Comune Nocerino, è stata pari a 74,7, ossia quasi pari alla portata in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo (pari ad 80) e di gran lunga inferiore rispetto alla portata in condizioni di efficienza corrispondenti alla portata idrologica "ordinaria" secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino (pari a 248).

Per quanto riguarda lo stato di manutenzione del fiume, dall'istruttoria svolta è risultato: - che <<il fiume e annessi, ad una visione generale è evidente lo stato di incuria e scarsa manutenzione (...) Gli omessi interventi di manutenzione spondale e di fondo, di dragaggio al letto dai detriti, ha fatto sì che si depositassero grandi quantitativi di detriti, hanno innalzato il letto dell'alveo, innalzando pertanto la quota dell'acqua (...) Detto ciò risulta facile comprendere che, anche un leggero aumento di portata, procura innalzamento del pelo dell'acqua al di sopra degli argini e genera tracimazione, sfaldamenti e aperture di falle>> (cfr. la relazione del c.t.p., dott. agronomo Pasquale Sorrentino, escusso come teste); - che <<il fiume si trova in pessimo stato di manutenzione; l'alveo è intasato da vegetazione spontanea, rifiuti e fango che ne innalzano il livello dell'acqua e provocano periodiche esondazioni>> (così il teste Vaccaro Giuseppe); - che <<l'alveo del Sarno non viene mai pulito a mia memoria, per cui è invaso da vegetazione, detriti e foglie che emanano anche un cattivo odore>> (così il teste De Vivo Biagio).

Tanto premesso, in ordine alla eccezionalità degli eventi meteorici va osservato quanto segue.

E' noto anzitutto che, dal punto di vista tecnico, non esiste una definizione univoca di evento eccezionale, sebbene, alla luce del DPCM del 29 settembre 1998 ("Atto di indirizzo e



coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180"), possano definirsi <<piene eccezionali quelle a bassa probabilità di inondazione ovvero corrispondenti ad un valore del periodo di ritorno compreso tra i 300 e 500 anni>>.

D'altronde, anche l'allegato B alle norme di attuazione del PSAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Sarno definisce piena di intensità eccezionale quella associabile ad un periodo di ritorno uguale a 300 anni, mentre quella avente un periodo di ritorno di 3-5 anni viene definita ordinaria (cfr. il documento nella produzione attorea).

Ovviamente, la valutazione del tempo di ritorno è legata alla tipologia e alla dimensione delle opere idrauliche e l'eccezionalità della precipitazione non rileva in senso assoluto, ma avendo riguardo pur sempre alla specificità dei luoghi e delle vicende di causa. E' evidente, infatti, che, nella maggior parte dei casi, risulta antieconomico costruire un'opera in grado di far fronte all'evento più estremo possibile, per cui si preferisce dimensionarla prevedendo che durante la sua vita utile possa risultare inefficace, poiché i danni che ne deriverebbero sono valutati tollerabili. Ad esempio, è economicamente e tecnicamente conveniente prevedere che una fogna pluviale risulti periodicamente insufficiente, poiché i danni delle eventuali esondazioni si possono ritenere tollerabili, mentre lo stesso non può essere accettato per le opere di sfioro di una diga per la quale il superamento della soglia di progetto potrebbe causare danni ingenti e pericolo di perdite di vite umane. Pertanto il tempo di ritorno per una fogna pluviale può essere inferiore alla durata prevista dell'opera che si sta progettando, mentre per una diga deve essere molto maggiore. Questo implica che il periodo di ritorno può variare da pochi a più di mille anni. Avuto riguardo alla letteratura tecnica, dunque, un'opera idraulica può avere una vita utile variabile da circa 30-40 anni (fognatura pluviale) a 100 anni (opere di sbarramento), per cui tradizionalmente le fognature pluviali (a basso rischio) vengono dimensionate con tempi di 10-20 anni, gli argini fluviali con tempi di 100-1000 anni, le pile dei ponti fluviali con tempi di 100-500 anni e le opere di sfioro delle dighe con tempi di 1000-10000 anni.

Ciò posto non è di per sé decisivo che a seguito dell'evento sia stato dichiarato lo stato di emergenza, perché, come segnalato peraltro dalla stessa resistente, in occasione di numerosi altri eventi avversi sono state assunte analoghe iniziative (cfr. il decreto 23.6.2003, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3.7.2003, in virtù del quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Salerno, con riferimento alle piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 9 gennaio 2003, dal 4 febbraio 2003 al 5 febbraio 2003, nei territori dei Comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San

 9

Marzano sul Sarno, Scafati), il che induce a far ritenere che fenomeni alluvionali, sia pur in assoluto di rilevante portata, non siano "eccezionali" nella zona (notoriamente ad alto rischio idrogeologico per svariate ragioni). D'altronde, a fondamento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26.4.2005 sono state poste le gravi conseguenze dell'evento alluvionale, piuttosto che le cause che hanno determinato l'evento medesimo (cfr. il decreto in atti, che recita: <<E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali ed alle infrastrutture>>), limitandosi l'autorità amministrativa a prendere atto della situazione di emergenza per l'entità dei danni e conferendo poteri straordinari per porvi rimedio. L'eccezionalità (in senso atecnico) qui riguarda i gravissimi danni e non l'evento che li ha cagionati.

Vero è, peraltro, che questo giudice ha accertato, in altre vertenze concernenti il medesimo evento del 26, 27 e 28 dicembre 2004, che <<il collasso del fiume Sarno fu determinato essenzialmente dalle imponenti piogge cadute in quei giorni, onde deve concludersi che ci si trovi in presenza di un evento assolutamente eccezionale, che di per sé ha avuto efficienza eziologica tale da provocare l'inondazione oggetto di giudizio, degradando i precedenti difetti di manutenzione degli argini del sistema di deflusso delle acque a mere occasioni prive di rilievo giuridico, in applicazione dei principi in tema di nesso eziologico fissati dall'art. 41, c.p., che esprime principi di portata generale in tema di responsabilità da fatto illecito>> e che <<se anche gli argini e l'alveo del fiume fossero stati tenuti puliti e in efficienza, non avrebbero potuto contenere l'imponente massa d'acqua riversatasi nel fiume durante l'evento calamitoso di cui oggi si discute>> (cfr. la sentenza n. 20/2012 del 19.12.2011/3.2.2012, resa nella causa iscritta al n. R.G. 2/2007, tra Ariete Giuseppe ed altri 70 contro Regione Campania e Provincia di Salerno; nonché la sentenza n. 31/2012 versata in atti e citata dalla resistente). D'altronde, proprio il numero dei ricorrenti (nel complesso oltre centinaia) e la quantità di vertenze instaurate costituiscono dati significativi, idonei a rivelare che la furia delle acque è stata verosimilmente determinata da piogge torrenziali che hanno assunto il carattere di eventi meteorologici di eccezionale portata, riguardanti estese zone ed idonei di per sé a produrre vasti allagamenti (cfr. anche la documentazione fotografica in atti).

D'altra parte, come segnalato da parte attrice, questo giudice in altre occasioni ha imputato l'evento solo alle precarie condizioni di manutenzione del fiume *de quo* (cfr. la sentenza del TRAP di Napoli, n. 94/09, versata in atti, che, con riferimento ad esondazioni del 2001, 2003 e 2004, testualmente recita: <<il CTU ha accertato che, come questo stesso Tribunale ha già avuto modo

 10

ripetutamente di accertare, in occasione di analoghe controversie aventi ad oggetto danni causati dalle ripetute esondazioni, (nel 2001, 2003 e 1996) gli argini dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume Sarno, si trovavano in pessimo stato di manutenzione ed inoltre le sezioni idrauliche degli stessi erano ridotte a causa dell'accumulo di materiali (vegetazione, rifiuti, fango) che provoca un progressivo e continuo innalzamento della quota di scorrimento. Sulla base di tali elementi va affermata la responsabilità per incuria della Regione Campania che non ha provveduto ad eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico>>). Né può negarsi, come è rimasto ampiamente accertato anche in questa sede, l'insufficienza dell'opera di contenimento delle portate, essendo gli argini, oltre che l'alveo, ingombri di materiali che ostacolano il normale scorrimento delle acque.

Ad avviso del collegio, dunque, sulla scorta delle suddette risultanze, possono trarsi le seguenti conclusioni: 1)i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni atmosferiche di cui trattasi mostrano come, pur essendo stati gli eventi piovosi di durata inferiore al tempo di corrivazione, nel complesso va considerata inconsueta la circostanza di un evento piovoso ripetutosi pressoché con la stessa intensità e durata per ben tre giorni, il che induce a ritenere che effettivamente si sia trattato di un impetuoso fenomeno naturale, di una vera e propria calamità naturale; 2)a causa del carattere imponente delle piogge, il fiume *de quo* in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo sarebbe verosimilmente esondato anche se fosse stato in ordinarie condizioni di manutenzione, ma l'esondazione si sarebbe verificata in misura molto minore, e molto minori, di conseguenza, sarebbero stati i danni provocati alle proprietà dei ricorrente dall'esondazione stessa; 3)soprattutto, tenuti in efficienza gli argini, verosimilmente non si sarebbe provocata la rottura dell'argine sinistro, cui ha fatto seguito il grosso dell'inondazione per cui è causa; 4)anche se il fiume non fosse esondato per niente, l'allagamento delle proprietà dei ricorrenti si sarebbe verificato ugualmente (per effetto diretto delle piogge di carattere eccezionale cadute sul fondo o riversatesi dai terreni vicini), ma i danni, quantomeno alle colture, sarebbero stati minori.

Deve ritenersi, in definitiva, che la Regione non possa essere chiamata a rispondere né della quota di danni che si sarebbe verificata anche in assenza della rottura dell'argine e dell'esondazione del fiume, né dell'ulteriore quota di danni che è stata prodotta dalla parte di acqua che sarebbe tracimata dal fiume anche se il suo stato di manutenzione fosse stato adeguato, posto che di tali due quote di danno, la prima non ha nulla a che fare con il fiume per cui è causa, e la seconda va ricondotta eziologicamente a caso fortuito (piogge eccezionali).



Pertanto, da quanto esposto discende che, nei confronti della ricorrente, la Regione è certamente responsabile, ex art. 2051 c.c., ma che l'ammontare dei danni subiti dai ricorrenti va sottoposto ad una riduzione del 10%, determinata equitativamente.

Neanche è ravvisabile, nella specie, un concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, ai sensi degli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c., che pure è stato eccepito dalla Regione e che – come noto – può essere rilevato anche d'ufficio (cfr. *ex multis* Cass. n. 3209/1988 e, tra le ultime, n. 4474/2011).

Ciò che rileva non è tanto la pure dedotta mancata realizzazione, da parte del proprietario di cespite confinante con un corso d'acqua, di opere a difesa, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 523/1904, quanto semmai la violazione del divieto assoluto di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (che vieta ad una distanza minore di dieci metri dal piede degli argini "le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno").

Tuttavia, con riguardo alle distanze dei fondi dagli argini, il c.t.u. ha riferito che <<- dall'esame dei fondi si sono rilevati lotti di terreno praticamente aderenti agli argini (detti lotti "frontisti") che invadono la fascia di rispetto e lotti di terreno ubicati a distanze considerevoli dal fiume, tali da risultare totalmente estranei a tale fascia di rispetto; per il lotti frontisti le coltivazioni sono estese sempre all'intera superficie del lotto al limite del piede esterno dell'argine lì dove il lotto è fisicamente confinante con l'argine medesimo, a distanza di circa 3 metri dallo stesso lì dove il limite del lotto è fisicamente separato dall'argine da un piccolo controfossato che scorre interposto tra il fondo e l'argine attiguo, mentre i manufatti, se presenti, se trattasi di costruzioni tipo edificio, sono sempre ben distanti oltre la fascia di rispetto, se trattasi di costruzioni molto leggere tipo serre o ombrai, nei lotti frontisti non sono mai presenti; - per quanto concerne invece la questione se e in che misura l'eventuale violazione delle distanze di rispetto possa aver influito o meno sull'evento dannoso, vi è da osservare che per la casistica generalmente riscontrata sui luoghi del contendere, non si rileva nessun nesso tra l'eventuale violazione della distanza e il verificarsi del danno denunciato, né come causa né come effetto; il verificarsi del danno da inondazione e l'entità del danno cagionato non sono in nessuna correlazione con l'eventuale maggiore o minore distanza di coltivazioni o manufatti, in quanto gli stessi, subirebbero lo stesso livello danno indipendentemente dalla loro ubicazione, e per le situazioni riscontrate in tutti i fondi frontisti, si può escludere che sia le coltivazioni che i manufatti eventualmente presenti in prossimità dell'argine possano in qualche modo aver comportato una manomissione, alterazione o una qualunque situazione compromissoria della resistenza strutturale e stabilità dell'argine>> (pagg. 82-84). Alla luce di tali condivisibili considerazioni, l'evento dannoso non può imputarsi neanche in minima parte all'ubicazione di serre e coltivazioni.



Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ed alla c.t.u. emerge che i fondi attorei sono stati per gran parte allagati e che sono stati danneggiati colture, impianti serricoli e annessi agricoli.

Tali circostanze sono state anche riferite dal dott. agronomo Pasquale Sorrentino (cfr. la relazione tecnica di parte, integralmente confermata in sede di escussione testimoniale), oltre che dagli altri testi escussi, e dal c.t.u., dott. Bellone. In particolare: - il dott. agronomo Pasquale Sorrentino, che si è recato personalmente sui fondi dei ricorrenti subito dopo l'allagamento (come dallo stesso dichiarato all'atto della sua escussione come teste) nella sua relazione di perizia ha dichiarato che *<<nelle date del 26 – 27 – 28 dicembre 2004, le consistenti fuoriuscite di acqua in diversi punti degli argini del fiume Sarno e la rottura dell'argine sinistro, provocarono inondazioni ad immobili per cui è causa di acqua, con melma e detriti, da esso fuoriusciti e comunque trasportati dalle sue acque, anche attraverso la canalizzazione negli alvei presenti sul territorio>>*; - il teste Vaccaro Giuseppe, indifferente, ha dichiarato: *<<Ricordo che il 26 dicembre 2004 le acque del fiume Sarno ruppero l'argine e allagarono i terreni dei ricorrenti coltivati ad ortaggi, alcuni anche in serra... Le acque miste a fango e rifiuti distrussero le coltivazioni, le strutture terricole e gli impianti>>*; - il teste De Vivo Biagio, indifferente, ha dichiarato: *<<Conosco i ricorrenti, miei vicini di casa; ricordo che il 26 dicembre 2004 si allagò tutta la fascia di terra che costeggia il Sarno e che si trova di fronte alla mia abitazione... Le acque ruppero l'argine del Sarno distante qualche centinaio di metri da casa mia ed allagarono i terreni dei ricorrenti, distruggendo le coltivazioni e danneggiando le serre presenti>>*.

In ordine alla quantificazione dei danni, il c.t.u. li ha determinati, tenendo presenti le informazioni assunte ed i riscontri eseguiti in campo, comparando il tutto alla relazione ed ai rilievi fotografici riportati nella perizia di parte, quantificando i costi sulla scorta del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e del prezzario regionale dei lavori pubblici, così stimando: 1)i mancati redditi subiti dai ricorrenti, per la distruzione delle coltivazioni in atto e per l'impraticabilità dei fondi (ove si sia verificata) a causa dell'inondazione; 2)le spese necessarie per riportare i suoli allagati, nelle primitive condizioni di fertilità; 3)i danni alle strutture o alle scorte. In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 27.826,47 per Rosa Angelo, pari a € 21.842,83 per Romano Anastasia, pari a € 25.849,31 per Falcone Rosa, pari a € 8.698,33 per Adamo Anna, pari a € 34.151,58 per De Vivo Carmine, pari a € 12.811,32 per Adamo Carmelina (cfr. pagg. 12-22 della relazione del dott. Bellone).



In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati dai ricorrenti.

In definitiva, operando la riduzione del 10%, come sopra spiegato, per tener conto di tutte le conseguenze non direttamente imputabili alla carente manutenzione del corpo idrico, a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, va liquidata, in via equitativa la complessiva somma di € 25.000,00 per Rosa Angelo, di € 19.600,00 per Romano Anastasia, di € 23.200,00 per Falcone Rosa, di € 7.700,00 per Adamo Anna, di € 30.600,00 per De Vivo Carmine, di € 11.500,00 per Adamo Carmelina, che, pertanto, la Regione Campania va condannata a pagare.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (28 dicembre 2004) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite (ivi comprese quelle delle c.t.u., peraltro già liquidate) seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo il criterio del *decisum*), nella misura media, con l'aumento del 100% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4 co. 2 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità al suddetto decreto ministeriale (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P. Q. M.



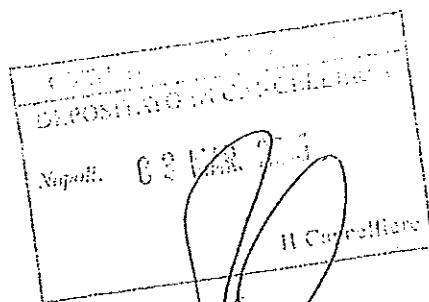
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine, Adamo Carmelina contro la Regione Campania, così provvede:

1)accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Rosa Angelo dell'importo di € 25.000,00, di Romano Anastasia dell'importo di € 19.600,00, di Falcone Rosa dell'importo di € 23.200,00, di Adamo Anna dell'importo di € 7.700,00, di De Vivo Carmine dell'importo di € 30.600,00, di Adamo Carmelina dell'importo di € 11.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2)condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 518,00 per spese ed in € 11.064,00 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, già aumentato del 100% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di c.t.u., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Napoli il 2.2.2015

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



*Giunta Regionale della Campania*

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0372109 28/05/2015 13,23

Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Dest. : STUDIO LEGALE D'AURIA

Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



Prot.0282434 del 23/04/2015
rif. Avvocatura CC7021/09

Oggetto: Rosa Angelo + 5 c/ Regione Campania - Sentenza TRAP Napoli n. 1067/2015 Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna

In riferimento alla sentenza n. 1067/2015 del TRAP di Napoli che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore di Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina, si informano le SS.LL. che, al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 73 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, dall'art.47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Allo Studio Legale D'Auria si chiede di documentare le spese di registrazione, se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU, così come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari,:

competenze	€ 11.064,00
rimborso spese forfetario (15%)	€ 1.659,60
Totale 1	€ 12.723,60
Cassa 4%	€ 508,94
Totale 2	€ 13.232,54
Iva 22 %	€ 2.911,16
spese da sentenza	€ 518,00
totale lordo	€ 16.661,70
ritenuta	-€ 2.544,72
totale netto	€ 14.116,98

A Rosa Angelo, Romano Anastasia, Falcone Rosa, Adamo Anna, De Vivo Carmine e Adamo Carmelina tutti dom.ti c/o avvti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria
Via Luigi Sturzo, 18
84018 - SCAFATI
a.dauria34@avvocatinocera-pec.it
f.dauria@avvocatinocera-pec.it
v.dauria@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, protezione Civile
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
us01.uod05@pec.regione.campania.it
c.a. Avv. Anna Carbone

DIP. 63 D.G. 8 - U.O.D. 13

Si chiede, altresì, agli avvocati procuratori, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata esclusivamente ad uno dei ricorrenti. Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta, anche se la fattura è intestata al ricorrente.

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 203/94 e della risoluzione n. 91/98 richiamate anche dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7806 del 31/03/2010) sulla fattura pro-forma e su quella definitiva occorrerà indicare che "l'IVA sarà versata dalla Regione Campania in qualità di soccombente in quanto il soggetto intestatario della fattura non ha titolo a detrarre l'IVA ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633/72".

Al contrario, nel caso in cui il ricorrente intestatario della fattura è un soggetto che ha titolo a detrarre l'IVA in quanto è soggetto passivo del tributo, e la causa è inerente all'esercizio di impresa, arte o professione, nella fattura pro-forma e su quella definitiva deve essere indicato che "l'IVA non verrà versata dalla Regione soccombente ma dal ricorrente intestatario della fattura, che ha titolo a recuperarla a titolo di rivalsa ex 18 del DPR n. 633/72". Pertanto la Regione Campania potrà pagare all'avvocato distrattario solo gli onorari, la cassa di previdenza e le spese esenti indicati in fattura, sempre al netto della ritenuta d'acconto, ma non l'IVA che dovrà essere pagata dal ricorrente all'avvocato.

Per quanto riguarda i dati per l'accredito tramite bonifico bancario o postale questi sono necessari per la liquidazione a favore dei ricorrenti e degli avvocati in quanto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 12 prevede che tutti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 1.000,00 euro debbano essere effettuati tramite strumenti telematici (bonifici su c/c bancari o postali o altri strumenti elettronici come carte prepagate). Pertanto nel caso in cui i ricorrenti siano sprovvisti di conto corrente bancario o postale intestati il pagamento potrà avvenire o su carte prepagate dotate di iban a loro intestate o anche su conti intestati a persone diverse, dietro espressa dichiarazione del ricorrente corredata da carta d'identità.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Si precisa che la scrivente UOD sta valutando l'opportunità di richiedere all'Avvocatura Regionale di proporre appello alla sentenza n. 1067/15; pertanto nel caso l'Avvocatura comunichi l'iscrizione a ruolo dell'appello e la sospensiva dell'esecutività della sentenza, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio avviata sarà sospesa al fine di attendere l'esito del relativo giudizio.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589430 -

Il Responsabile del Procedimento

Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 28 maggio 2015 - 15:02

CONSEGNA: Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/05/2015 alle ore 15:02:20 (+0200) il messaggio

"Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione"

proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "us01.uod05@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec275.20150528150219.24186.07.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (203 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 28 maggio 2015 - 15:02

CONSEGNA: Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/05/2015 alle ore 15:02:24 (+0200) il messaggio "*Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "f.dauria@avvocatinocera-pec.it" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio: opec275.20150528150219.24186.07.1.2@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "*Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on 2015-05-28 at 15:02:24 (+0200) and addressed to "f.dauria@avvocatinocera-pec.it", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID: opec275.20150528150219.24186.07.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
post-cert.eml (203 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 28 maggio 2015 - 15:02

CONSEGNA: Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/05/2015 alle ore 15:02:24 (+0200) il messaggio "*Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "a.dauria34@avvocatinocera-pec.it" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio: opec275.20150528150219.24186.07.1.2@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "*Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on 2015-05-28 at 15:02:24 (+0200) and addressed to "a.dauria34@avvocatinocera-pec.it", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID: opec275.20150528150219.24186.07.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
post-cert.eml (203 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 28 maggio 2015 - 15:02

CONSEGNA: Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/05/2015 alle ore 15:02:24 (+0200) il messaggio "*Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "v.dauria@avvocatinocera-pec.it" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio: opec275.20150528150219.24186.07.1.2@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "*Prot 372109 del 28_5_15_Rosa Angelo +5_sent TRAP Na n 1067-2015_Richiesta documentazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on 2015-05-28 at 15:02:24 (+0200) and addressed to "v.dauria@avvocatinocera-pec.it", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID: opec275.20150528150219.24186.07.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (203 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 186.334,96		€ 186.334,96			
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 186.334,96		€ 186.334,96				
		Totale Programma 1 della Missione 20						€ 186.334,96		€ 186.334,96				
	Totale Missione 20							€ 186.334,96		€ 186.334,96				
8	1	1	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 157.433,40		€ 157.433,40				
8	1	1	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 28.901,56		€ 28.901,56				
			Totale Titolo 1 del Programma 1				€ 186.334,96		€ 186.334,96					
		Totale Programma 1 della Missione 8					€ 186.334,96		€ 186.334,96					
	Totale Missione 8						€ 186.334,96		€ 186.334,96					
Totale Spese							€ 186.334,96	€ 186.334,96	€ 186.334,96	€ 186.334,96				

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126.”

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 186.334,96 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 186.334,96 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 157.433,40 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1, limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 28.901,56 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N.		DEL		
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 1067/15 del 02/02/2015 emessa dal Tribunale regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	Sorta capitale	Rivalutazione	Interessi	Totale
Rosa Angelo	€ 25.000,00	€ 4.600,00	€ 6.144,04	€ 35.744,04
Romano Anastasia	€ 19.600,00	€ 3.606,40	€ 4.816,92	€ 28.023,32
Adamo Anna	€ 7.700,00	€ 1.416,80	€ 1.892,37	€ 11.009,17
Falcone Rosa	€ 23.200,00	€ 4.268,80	€ 5.701,66	€ 33.170,46
De Vivo Carmine	€ 30.600,00	€ 5.630,40	€ 7.520,31	€ 43.750,71
Adamo Carmelina	€ 11.500,00	€ 2.116,00	€ 2.826,26	€ 16.442,26
	Onorari	Oneri come per legge	Rimborso spese	Totale
	€ 12.736,60	€ 3.420,10	€ 2.051,30	€ 18.195,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 186.334,96

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 4 del 25 Gennaio 2016

PARTE I Atti della Regione

Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID.

Ass. : 530001 UOD Affari giuridico-legali

Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

*Regione Campania*
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

DATA DI ARRIVO		22 LUG. 2015	
PRESA IN CARICO		22 LUG. 2015	
ASSEGNAZIONE			
SETTORE			
p.c.			
INDIRIZIONE DEL SETTORE			

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Presidenza e Collaborazione del Presidente
GARINETTO

Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U

Fascicolo VARIE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

14 LUG 2015

UOD 01-02-04-05-06-07-08

UOD 03-09-10-11-12-13-14

Firma

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del
Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle
Risorse Finanziarie, Umane e
Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attribuendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a c), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il riconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un paradigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituita dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminazione dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € _____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UT, del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosiddette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara